



CITTA' DI TORINO

### MOZIONE N° 45

Approvata dal Consiglio Comunale in data 26 luglio 2021

**OGGETTO:** ADOZIONE DELLA "CARTA DEI VALORI DELLO SPORT AL FEMMINILE".

Il Consiglio Comunale di Torino,

#### RILEVATO

- che secondo i dati del CONI, nel 2016 sono stati registrati 4,5 milioni di tesseramenti fra dirigenti, tecnici, atleti, di cui solo il 27 per cento sono donne;
- che nella XXXI Olimpiade svoltasi a Rio de Janeiro nel 2016, la squadra italiana era composta di 297 atleti, 155 uomini e 142 donne, ossia la più numerosa rappresentanza femminile di sempre, mentre nella XXXII edizione dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020 sono già 384, di cui 198 uomini e 186 donne;
- che permangono comunque barriere culturali ed elementi di squilibrio nel campo delle opportunità e della accessibilità, della educazione sportiva, della rappresentazione nei media, nella ricerca e nelle comunità scientifiche legate al mondo dello sport.

#### VISTA

- la Risoluzione 32/130 del 1977 delle Nazioni Unite che riconosceva il diritto allo sport perché legato alla funzione educativa, culturale e sociale;
- la "Carta internazionale per l'educazione fisica, l'attività fisica e lo sport" adottata nel 1978 dall'UNESCO;
- la risoluzione del Parlamento europeo sulle donne nello sport del 1987, che raccomanda alle società sportive e alle federazioni delle diverse discipline la promozione delle pari opportunità nella pratica sportiva, la ricerca di strumenti utili a promuovere la partecipazione femminile a qualsiasi pratica sportiva e ai processi decisionali, l'inclusione delle donne nei posti dirigenziali, il diritto a praticare lo sport in un ambiente sano e nel rispetto della dignità umana;
- la Piattaforma di azioni adottate dalla Conferenza mondiale sulle donne nel 1995 per incrementare la partecipazione delle donne nei processi decisionali del mondo sportivo;
- la risoluzione "Donne e sport" (2002/2280 (INI) adottata nel 2003 dall'Unione Europea nella quale lo sport femminile è definito come espressione del diritto alla parità e alla libertà di tutte le

donne;

- l'articolo 165 del "Trattato sul funzionamento dell'Unione europea" con cui nel 2008 si conferisce a quest'ultima il mandato di incentivare, sostenere e integrare le iniziative degli Stati membri in ambito di politica dello sport.
- la comunicazione "Sviluppare la dimensione europea dello sport" che la Commissione ha rivolto il 18 gennaio 2011 al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni;
- la "Carta europea dei diritti delle donne nello sport" presentata al Parlamento europeo il 24 maggio 2011;
- la Risoluzione del parlamento europeo del 2 febbraio 2012 sulla dimensione europea dello sport.

#### CONSIDERATO

- che la legge n.91 del 1981 stabilisce che sono professionisti gli atleti, gli allenatori e i dirigenti che svolgono l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità e attribuisce la qualificazione dell'attività sportiva, quale professionistica o dilettantistica, ad una scelta discrezionale e arbitrario delle federazioni la scelta se dotarsi o meno di un settore professionistico;
- che l'articolo 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, obbliga le federazioni a garantire «la partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di parità»;
- che la giurisprudenza nazionale (Tribunale di Pescara, 18 ottobre 2001) espressamente statuisce che la distinzione tra professionismo e dilettantismo nella prestazione sportiva è irrilevante non potendosi giustificare l'applicazione di principi che comportino una discriminazione.

#### RISCONTRATO

- che in Italia solo quattro Federazioni Sportive Nazionali prevedono la presenza di professionisti (Calcio, Golf, Basket, Ciclismo) e limitatamente alla categoria di competizione alla quale partecipa la squadra;
- che tutti i regolamenti prevedono che l'atleta dilettante non riceva alcuna remunerazione né economico dalla propria attività sportiva, fatto salvo un rimborso spese e che non è tutelato a livello previdenziale e sanitario;
- che nessuna Federazione Sportiva Nazionale al momento prevede il professionismo per le donne oppure lo prevede a partire solamente dal 2022;
- che l'attuale quadro legislativo non riconosce dignità alle atlete che, qualsiasi sport praticino e indipendentemente dal numero di vittorie, sono considerate dilettanti, con i limiti che questa dimensione reca con sé: trattamento economico mediamente inferiore a quello dei colleghi del 30 per cento circa e l'assenza di tutela in caso di maternità;
- che la sola alternativa concreta per le atlete più performanti e vincenti sia quella di entrare a far parte delle squadre dei Corpi sportivi militari così da guadagnare lo status di dipendente pubblico;
- che oggi le atlete italiane non possono essere considerate né lavoratrici autonome né subordinate e non percepiscono il trattamento di fine rapporto;
- che solamente dal 2021 vi è una Presidente donna tra la Federazioni Sportive Nazionali e ben due donne che ricoprono le cariche di vicepresidente vicario e di vicepresidente del CONI. In 107 anni di storia, nessuna donna era stata nominata tra i 732 presidenti di federazione e i 20 presidenti del Coni.
- Nonostante ciò rimane ancora decisamente basso il numero di dirigenti di sesso femminile che ricoprono ruoli apicali nel CONI, nelle Federazioni e negli Enti di Promozione Sportiva;

## DATO ATTO

all'impegno assunto dalla Città di Torino per tutelare i diritti individuali delle persone così come sanciti dall'art. 3 della Costituzione italiana "senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali";

## RICONOSCIUTA

- la rilevanza sociale e sanitaria dello sport nella promozione del benessere fisico e psichico delle persone e nel miglioramento della qualità della vita della comunità;
- l'efficacia dello sport come veicolo di valori e come strumento di crescita e per l'inclusione attraverso la pratica della condivisione, della collaborazione, dell'empatia e delle regole condivise.

## RILEVATA

l'importanza dello sport come strumento di prevenzione dei fenomeni discriminatori e per la diffusione della cultura delle pari opportunità.

## CONSTATATO

- che sono altamente condivisibili i principi promossi dalla "Carta dei valori per lo sport al femminile" circa l'importanza della pari accessibilità alla pratica sportiva per uomini e donne, la pratica sportiva femminile come parametro di civiltà e di democrazia, la valenza educativa della pratica sportiva come forma di contrasto alle discriminazioni, al disagio e alla violenza;
- che il destino della nuova legge sullo sport è al momento assai incerto e soggetto a numerosi rinvii;
- che la Città di Torino ha l'onore di fregiarsi del titolo di "Città Olimpica" e nel 2015 ha aderito alla Carta Europea dei Diritti delle Donne nello sport tramite un progetto elaborato in collaborazione con la UISP.

## IMPEGNA

La Sindaca e la Giunta

1. ad adottare la Carta dei valori per lo sport femminile che qui si allega (allegato 1), e di armonizzarne l'applicazione insieme alla Carta Europea dei Diritti delle Donne nello sport adottata dalla Città di Torino nel 2015;
2. a garantire un quadro conoscitivo approfondito della presenza di donne e uomini di tutte le età nella pratica motoria e sportiva della città;
3. a prevedere occasioni di divulgazione dei diritti delle donne nello sport attraverso l'organizzazione di incontri informativi;
4. a incrementare le opportunità motorie e sportive rivolte a donne e ragazze e bambine e di incentivare la ripresa dell'attività per le donne che hanno dovuto abbandonare per ragioni di varia natura la propria disciplina sportiva;
5. a introdurre e valorizzare i principi e le azioni concrete per favorire la pratica sportiva e l'assunzione di ruoli di responsabilità delle donne;
6. a operare affinché nelle competizioni sportive, a partire da quelle promosse o sostenute dalla Città di Torino, i premi gara siano di uguale entità per uomini e donne;

7. a vigilare e contribuire attivamente perché il linguaggio e le immagini per comunicare e pubblicizzare eventi sportivi femminili siano rispettosi e incentrati sulle caratteristiche tecnico-sportive;
8. a sollecitare le forze presenti in Parlamento per l'approvazione di provvedimenti legislativi volti a:
  - i) regolamentare la distinzione tra attività dilettantistica e professionistica nel pieno rispetto dei principi di parità di genere;
  - ii) vietare qualsiasi forma di discriminazione in materia di professionismo sportivo e della relativa disciplina del lavoro;
  - iii) modificare il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 per promuovere il rispetto del principio di parità di genere nello svolgimento dei compiti di regolamentazione dell'attività sportiva dilettantistica e professionistica di competenza del Consiglio nazionale del CONI.

Si dichiara che sono parte integrante della presente provvedimento gli allegati riportati a seguire, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. MOZ-45-2021-All\_1-Carta\_etica\_per\_lo\_sport\_femminile.pdf

